



**COMUNE DI ATRANI**

Prov. Di Salerno

## **REGOLAMENTO**

# **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI** **ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI** **PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU** **AREE PUPPLICHE IN FASE** **SPERIMENTALE**

**Approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 46 del 06.10.2016**



## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione e lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche per il funzionamento dei posteggi isolati in fase sperimentale secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 1/2014 e loro modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **POSTEGGI ISOLATI**

Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità.

## **Art. 3**

### **LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI ISOLATI**

Le aree per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei posteggi isolati per il settore merceologico alimentare, sono localizzate nei seguenti punti del territorio Comunale:

1° posteggio: Largo E. Marino (dimensione mt 6x3)

2° posteggio: Largo O. Buonocore (dimensione mt 6x3)

Non sono previsti posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/ 2001 e al L.R. n. 1/2014.

Si individuano inoltre due posteggi da utilizzare solo in caso in cui i posti sopra individuati non sono usufruibili per motivi di pubblico interesse, casi di forza maggiore, viabilità, traffico o igienico-sanitari:

- Area antistante il ristorante Le Palme – P.le Marinella

La soppressione dei posteggi isolati, o la loro collocazione in aree diverse anche temporaneamente, può essere disposta dalla Giunta per:

- Motivi di pubblico interesse;
- Cause di forza maggiore;
- Limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari

La soppressione o sostituzione è comunicata alla cittadinanza e agli operatori interessati mediante avvisi pubblici all'Albo on-line o sul sito del Comune.

## Art. 4

### **GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

L'attività di vendita nei posteggi isolati, evidenziati nella planimetria allegata, avrà le seguenti caratteristiche:

- a) Cadenza settimanale
- b) Durata di sperimentazione: dal primo giorno utile successivo alla conclusione delle fasi di assegnazione dei posteggi per un anno, con possibilità di proroga;
- c) Giorno di svolgimento: VENERDI' con il seguente orario di vendita
  - **Periodo estivo:** giugno e settembre dalle ore 6,00 alle ore 11,30 - luglio e agosto dalle 06,00 alle 10,00;
  - **Periodo invernale:** ottobre - maggio dalle ore 6,30 alle ore 11,30.

Quando il giorno individuato ricade in un giorno festivo, l'attività di vendita verrà effettuata in un giorno stabilito dal Sindaco con apposita comunicazione.

La giunta, per sopravvenuto esigenze di interesse pubblico, può modificare il giorno e l'orario. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza e agli operatori interessati mediante avvisi pubblici all'Albo on-line o sul sito del Comune.

## Art. 5

### **DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI**

I posteggi isolati vengono assegnati mediante apposito bando Comunale debitamente divulgato e pubblicizzato all'Albo Pretorio Comunale on-line o sul sito internet istituzionale del Comune di ATRANI per almeno 10 giorni.

Nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 sono osservati i seguenti criteri a cui verrà assegnato un punteggio di merito:

- A) Maggior numero di presenze effettive per ogni posteggio isolato;
- B) Anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- C) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- D) Istanza presentata da imprenditrici donne.

Le domande debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede dei posteggi isolati.

## Art. 6

### **AUTORIZZAZIONE**

Saranno ammessi a partecipare esclusivamente operatori commerciali su area pubblica, in possesso di autorizzazione di cui agli art. 31 e 32 della L.R. 1/2014 e della Circolare Regione Campania n.1 del 9 gennaio 2014 “NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE”, e della documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali ed assistenziali.

Ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria verrà rilasciata autorizzazione temporanea, valida per la durata del periodo di sperimentazione, nella quale saranno indicati il numero e le dimensioni del posteggio.

Gli assegnatari dei posteggi non potranno occupare il posteggio prima del rilascio dell’autorizzazione .

Agli operatori non sarà rilasciata alcuna concessione ma saranno comunque registrate giornalmente le presenze effettuate.

L’attività relativa al posteggio autorizzato non può essere trasferita a terzi, attraverso la cessione, l’affitto, il conferimento dell’azienda o altra forma di trasferimento; eventuali atti in tal senso saranno considerati nulli e comporteranno la revoca dell’ autorizzazione al posteggio.

In caso di successiva rinuncia da parte di un operatore assegnatario, il posteggio potrà essere assegnato ad altri operatori collocati in graduatoria nella medesima categoria merceologica del rinunciatario. Nel caso in cui non siano presenti in graduatoria operatori che abbiano i requisiti richiesti, il posteggio disponibile potrà essere assegnato ad altri operatori, previa pubblicazione di apposito bando, circa l’intervenuta disponibilità.

In ogni caso ad ogni operatore (ditta individuale o società) non potrà essere concesso, nella fase sperimentale, più di un posteggio.

Agli operatori è consentito:

- Esercitare l’attività di vendita mediante l’uso di veicoli (negozi mobili) se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie, a patto che gli stessi siano di dimensioni compatibili con lo spazio assegnato;

- Mantenere nel posteggio propri veicoli, solo qualora siano attrezzati per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio;
- Fare uso di generatori di corrente di tipo omologato ed insonorizzati.

La giunta municipale si riserva di decidere, al termine della fase sperimentale, sulla base dei risultati ottenuti e del gradimento del pubblico, se prolungare la fase sperimentale ovvero provvedere all'istituzione definitiva del mercato settimanale ai sensi della L.R. n.1/2014.

La partecipazione al mercato sperimentale degli operatori non costituisce alcun titolo preferenziale per eventuali assegnazioni in fase di istituzione del mercato definitivo. In caso di sospensione o cessazione della sperimentazione prima della scadenza, gli operatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Atrani.

### **Art. 7**

#### **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

I banchi di vendita, gli auto negozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio, appositamente delimitato dai segni identificativi segnati sul suolo ed indicato nella concessione di posteggio. I concessionari non possono occupare superficie maggiore da quella espressamente assegnata;

E' consentito mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita a condizione che soste entro lo spazio assegnato.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito al passaggio dei mezzi di emergenza e dei mezzi di pronto intervento.

### **Art. 8**

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore può porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico indicato nell'autorizzazione di vendita, fermo restando il rispetto delle altre norme speciali di settore attualmente in vigore.

Gli operatori, al termine dell'orario di vendita, dovranno obbligatoriamente lasciare l'area del posteggio e le zone circostanti pulite e sgombre da rifiuti. In nessun caso potranno usufruire del sistema di raccolta rifiuti comunale. Non verrà effettuata alcuna operazione di nettezza urbana.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

L'occupante del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo del posteggio, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

### **Art. 9**

#### **COSAP E TARI**

Ogni operatore sarà tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP) determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in uso.

Gli operatori saranno, per contro, esonerati dal pagamento della TARI.

Il pagamento delle stesse dovrà avvenire nei modi e nei termini che verranno stabiliti e comunicati all'operatore in sede di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubblica su posteggio.

Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini indicati dal competente Settore, potrà essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.

### **Art. 10**

#### **ASSENZE**

I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito dal presente regolamento, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo che nei casi di impedimento (documentato) non dipendenti dalla volontà dell'operatore, che non si protragga oltre le 8.30 da comunicare tempestivamente e comunque entro le ore 8.00, agli organi preposti;

Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza e servizio militare/civile di ferma annuale, affinché la stessa non venga computata, occorre presentare apposita documentazione entro i 30 giorni successivi all'assenza stessa;

L'assenza non è conteggiata in caso di grave intemperie che impediscano lo svolgimento dell'attività agli operatori presenti alle ore 8.30 nell'area mercatale.

## **Art. 11**

### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria. Si richiama in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002.

In ogni caso è vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo;

Gli addetti alla vendita di alimenti devono essere in possesso della documentazione sanitaria eventualmente prevista dalla legge che deve essere esibita, in originale, a richiesta degli Organi di Vigilanza.

## **Art. 12**

### **DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

In considerazione della durata limitata del mercato in oggetto, è fissata la decadenza dal posteggio, con conseguente revoca dell'autorizzazione, per i partecipanti che:

1. Non utilizzano il posteggio per 4 settimane consecutive, salvo malattia o maternità, infortunio;
2. In caso di accertata e reiterata violazione delle norme igienico-sanitarie o delle norme di funzionamento del mercato sperimentale;
3. In caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

## **Art. 13**

### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI**

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi della normativa regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con i posteggi isolati nelle aree adiacenti ai posteggi isolati intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- a) Via dei Dogi
- b) Piazza Umberto I
- c) Piazzale Europa
- d) Largo Vollarò-Di Lieto

Le disposizioni relative al commercio itinerante su aree pubbliche si applicano anche al produttore agricolo, che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

#### **Art. 14**

#### **VIGILANZA**

La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto nel presente disciplinare è affidata al personale della Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale provvederà, inoltre, ad annotare le presenze degli operatori e ad effettuare un monitoraggio sull'andamento del mercato rilevando le criticità per la funzionalità e la sicurezza del mercato.

#### **Art. 15**

#### **SANZIONI**

Le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del D. L.gs. n. 114/98,

#### **Art. 16**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.